

BILANCIO

Iter di approvazione del bilancio 2023

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Predisposizione del bilancio d'esercizio 2023

Scopri di più

La prima fase dell'*iter* che porta **all'approvazione del bilancio d'esercizio** è costituita dalla redazione del **progetto di bilancio** e della **relazione sulla gestione** da parte dell'organo amministrativo.

Il **progetto di bilancio** è composto da **Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario**.

Il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi all'organo di controllo (collegio sindacale o revisore) almeno **30 giorni** prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, per consentire eventuali osservazioni o proposte ([articolo 2429 cod. civ.](#)).

Il termine per la trasmissione all'organo di controllo è, quindi, individuato a **ritroso**, atteso che dipende dal giorno in cui **è stata convocata l'assemblea** che deve deliberare l'approvazione del bilancio.

Il termine ordinario per l'approvazione del bilancio è fissato in **120 giorni** dalla **chiusura dell'esercizio**. Pertanto, **con riferimento al bilancio 1.1.2023 – 31.12.2023**, la convocazione dell'assemblea deve essere fissata, al più tardi, entro il prossimo **29.4.2024**.

Se, ad esempio, l'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2023 fosse **convocata in data 26.4.2024**, la **trasmissione** all'organo di controllo del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione **dovrebbe avvenire entro il 27.3.2024**.

Il **collegio sindacale o il revisore** ha, di fatto, al più **15 giorni di tempo** per redigere la propria **relazione**, poiché il **progetto di bilancio, la relazione sulla gestione**, nonché la stessa relazione dell'organo di controllo devono restare **depositati** nella sede della società **durante i 15 giorni** che precedono l'assemblea e fino all'approvazione, cosicché i **soci possano prenderne visione**.

Evidentemente, per le società **prive dell'organo di controllo**, gli amministratori, non dovendo

osservare il termine a ritroso dei 30 giorni, possono depositare il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione direttamente presso la sede della società, osservando il **termine dei 15 giorni**.

Quindi, ipotizzando sempre che l'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2023 sia **convocata in data 26.4.2024**, il **deposito presso la sede sociale deve avvenire entro il 10.4.2024**.

È possibile approvare il bilancio d'esercizio anche **entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, ma soltanto se tale possibilità è **prevista dallo statuto**, in presenza di:

- società tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;
- **particolari esigenze** connesse con la struttura e l'oggetto della società.

Per l'anno 2023, il termine di 180 giorni scade il prossimo **28.6.2024**.

L'[articolo 106, comma 7, D.L. 18/2020](#), al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio da Covid-19, ha riconosciuto, **fino al 31.7.2023**, la **possibilità** per le società, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, di svolgere l'assemblea di approvazione del bilancio **anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, sempreché fosse garantita l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Tuttavia, per effetto del **Decreto Milleproroghe**, fino al 30.4.2024, e della **L. 21/2024** (c.d. **DDL Capitali**) **fino al 31.12.2024**, che conferiscono riviviscenza alla previsione di cui all'[articolo 106, D.L. 18/2020](#), possono svolgersi mediante **mezzi di telecomunicazione** anche le assemblee di approvazione dei **bilanci 2023**.

Nell'occasione, peraltro, c'è da segnalare la particolarità consistente nel fatto che il DDL Capitali "**supera**", in un certo senso, il Decreto Milleproroghe, **allungando** il periodo di vigenza della deroga **fino a fine anno**.